

REGIONE SICILIANA

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.R.S. 28.2.1979, n. 70.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTO la L.R. 1 agosto 1977, n. 80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n. 116.

VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 della G.U.R.I. del 24.2.2004, e sue modifiche ed integrazioni.

VISTO il Regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 sui procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTA la L.r. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

VISTO il Decreto Presidenziale del 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59 del 21.12.2009, recante il regolamento per l'attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

VISTO l'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

VISTE le controdeduzioni della Soprintendenza di Palermo qui trasmesse con la nota n.2356 del 16 4 2019

PRESO ATTO che il provvedimento impugnato risulta notificato il 31.7.2018, come dichiarato dai ricorrenti in seno al ricorso de quo mentre il ricorso di che trattasi è datato 6.12.2018.

CONSIDERATO che il ricorso in argomento è stato, pertanto, presentato oltre il termine perentorio di trenta giorni (art.2, comma 1, del D.P.R. n. 1199/1971) dalla data di avvenuta conoscenza del provvedimento impugnato (in particolare dopo 128 giorni).

CONSIDERATO che le note parimenti impugnate della citata Soprintendenza n.1270 del 13.3.2018 e n.6210 del 16.11.2018 sono atti non aventi natura provvedimentale, e quindi non autonomamente impugnabili. Infatti, trattasi di comunicazioni con le quali la Soprintendenza spiegava le ragioni per le quali sull'istanza dei ricorrenti non si era formato l'invocato silenzio-assenso.



REGIONE SICILIANA

DECRETA

Art.2) La presente decisione sarà comunicata alla ditta ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

Art.3) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Art.4) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 18 luglio 2019

IL DIRIGENTE GENERALE Sergio Alessandro f.to